



## OMISSIS

Conclusivamente, all'esito del raffronto operata tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare, ben può valutarsi favorevolmente la proposta di transazione fiscale essendo -di contro- sfavorevole il diniego opposto dall'Amministrazione Finanziaria alla proposta di concordato e così disapplicarlo, con l'effetto di operare, surrogandosi ad essa, una valutazione di convenienza e pervenire alla sua approvazione.

RITENUTO quindi che la procedura si sia regolarmente svolta, stante la ritualità complessiva del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

CONFERMATA la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art. 1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

RISCONTRATA la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata; CONSIDERATO quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

RILEVATO inoltre che deve farsi luogo alla nomina del liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F. trattandosi di concordato con cessione dei beni, ;

RITENUTO infine di demandare al Giudice Delegato la nomina del comitato dei creditori, su proposta del Commissario Giudiziale;

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di omologazione del concordato preventivo proposta dalla s.r.l., con sede legale in , via , C.F. e P.IVA , R.E.A. di , in persona dell'Amministratore Unico

### **OMOLOGA**

il concordato alle condizioni proposte ed indicate come da domanda definitivamente precisata e garantita in atti;

nomina liquidatore la Dott.ssa alla quale commette l'incarico di procedere all'immediata liquidazione di tutti i beni ceduti dalle società proponenti, secondo le seguenti modalità:

1) l'ufficio del liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il g.d. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni semestrali, nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza; su dette relazioni esprimerà le sue considerazioni il commissario giudiziale;

2) l'ufficio del liquidatore, oltre i rendiconti annuali e quello finale, dovrà presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso giudice delegato le sue osservazioni in proposito;

3) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al giudice delegato che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive;

4) per la realizzazione dei beni immobili o beni mobili registrati, il liquidatore dovrà, come da proposta, provvedere all'esperimento dei tentativi di vendita dei beni previa idonea pubblicità, innanzi ad un notaio da designarsi dal g.d. con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 576 e segg. c.p.c. la prima al prezzo base già determinato e la seconda con riduzione di un quinto; eventuali successive vendite all'incanto o a trattativa privata, con le riduzioni di cui all'art. 591 co. II c.p.c., dovranno essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato, previo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori;

5) le somme comunque riscosse dall'ufficio del liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal g.d.; i prelievi da siffatto conto, previa autorizzazione del g.d., potranno essere effettuati direttamente dai liquidatori per somme non superiori a € 5.000,00, mentre per i



prelievi di importo maggiore dovranno essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e del commissario giudiziale; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;

6) l'ufficio del liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente dal commissario giudiziale o dal liquidatore, costoro dovranno renderne conto annualmente, con modalità che saranno meglio precisate dal giudice delegato, tenute presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 l.fall.;

7) il liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere del commissario giudiziale) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.fall; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 5) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi innanzi fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dall'art. 25 l. fall., in quanto applicabili. E cui è rimessa la nomina del Comitato dei Creditori su indicazione del Commissario Giudiziale.

Dichiara che nulla è dovuto per le spese.

Benevento, 15 marzo 2023

Depositato in Cancelleria  
il 18/04/2023  
f.to il Funzionario Giudiziario  
Antonio Maietta

Il Presidente est.  
Dr. Maria Letizia D'Orsi

